

ENTE DEL PARCO DEL CONERO
Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

N. 7 N

Oggetto: Permesso di costruire in sanatoria per progetto di recupero ambientale dell'area ex casa del contadino con destinazione campeggio stagionale (PC 248 del 2007 e successive varianti) - opere eseguite in difformità in frazione Poggio, snc - Richiesta nulla osta. **determina NON Presa d'atto e avvio procedimento per provvedimenti amministrativi conseguenti**

Data: 21/03/2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventuno del mese di marzo, nel proprio ufficio,

Il Direttore

Premesso che,
ai sensi dell'art. 26 della Legge Regionale 28 Aprile 1994 n. 15 il rilascio di concessioni o autorizzazioni relativi ad interventi, impianti od opere all'interno del parco è sottoposto a previo nulla osta dell'organismo di gestione del Parco stesso secondo le modalità previste dall'art. 13 della legge 394/1991;
con delibera di Consiglio Direttivo n.76 del 28/05/2015 è stato approvato il Regolamento del Parco del Conero Pubblicato sul supplemento n. 6 al BUR n.49 del 18/06/2015 che è entrato in vigore il 16/09/2015;
il Regolamento del Parco del Conero all'art. 2 definisce le modalità di presentazione delle domande di rilascio del nullaosta e le procedure per il rilascio ovvero il non rilascio dei nullaosta;

Considerato che,
è pervenuta a questo Ente la seguente richiesta indicata in oggetto con i seguenti *Riferimenti*:
Acquisizione ns protocollo: Prot. n. 355 del 01/02/2019 Vs. prot. n. 16729 del 01/02/2019
Ditta: CAMPEGGIO "IL CONERO" SOCIETÀ COOPERATIVA ARL;
Localizzazione Intervento: ANCONA LOCALITA' PORTONOVO;

per i progetti e le opere da valutare è data per verificata dall'Amministrazione Comunale la conformità degli stessi alla normativa urbanistica, edilizia e di settore di propria competenza per effetto di quanto indicato al co. 3 dell'art. 2.3 del Regolamento del Parco;

restano salve le competenze delle autorità preposte a vigilare sull'osservanza delle Norme urbanistico-edilizie vigenti e derivanti da eventuali altri vincoli gravanti sulla località, sul dlgs. 152/06 nonché il controllo da parte dell'amministrazione comunale sullo stato attuale, il suo stato legittimato e la sua autorizzazione originaria;

nel rispetto del co. 13 dell'art. 2.1 del Regolamento il nulla osta è rilasciato ovvero negato dal Direttore con propria determinazione, viste le risultanze del parere espresso dalla Commissione Tecnica e/o dal Responsabile del Procedimento;

con Determinazione Direttoriale n. 58 del 19.11.2009 l'arch. Ludovico Caravaggi Vivian è responsabile del procedimento per il rilascio dei nulla osta di carattere urbanistico.

con Determina Direttoriale n. 71 del 04.07.2018 l'agr. Elisabetta Ferroni dell'ufficio Valorizzazione Ambientale è individuata come responsabile del procedimento per il rilascio dei nulla osta di carattere ecologico-ambientale e per i pareri in merito alla Valutazione di Incidenza per piani o interventi che possono avere incidenza significativa sui Siti Natura 2000 per cui il Parco del Conero è stato individuato come Ente Gestore, fatta eccezione per quegli interventi che si ritiene non possano avere significative implicazioni di carattere ecologico;

i tecnici Arch. Ludovico Caravaggi Vivian e Agr. Elisabetta Ferroni hanno istruito la pratica pervenuta e relazionato al Direttore sulle valutazioni effettuate al riguardo;

dal verbale espresso dalla Commissione Tecnica nella seduta del 12/03/2019 si evince il parere della stessa.

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii.;

Vista la legge n. 127/97 e ss. mm. e ii.;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 – Testo Unico Enti Locali;

Visto il Piano del Parco Del Conero pubblicato sul supplemento n° 5 al BUR Marche n° 37 del 29/04/2010;

Visto il Regolamento del Parco del Conero pubblicato sul BURM del 18/06/2015;

Visto il Piano di Gestione dei Siti Natura 2000 pubblicato nel BURM n. 64 del 31.07.2015;

Considerate le seguenti motivazioni,

Premessa:

In più atti afferenti il ricorso al TAR che ha annullato il nulla osta del Parco Rilasciato con Determina Direttoriale 2N del 30/01/2017, compresa la sentenza 886 pubblicata il 28/11/17 è scritto che il Parco nullaostando la *stabilizzazione dell'area così come proposta nel progetto di variante presentato*, avrebbe di fatto già rilasciato il nulla osta per l'utilizzo dello stabilizzato rimescolato con il terreno di scarificazione superficiale sia per le “aree di sosta autovetture” che per le “aree di sosta equipaggi”. Non è così in quanto nel 2007 il Parco, come più volte richiamato negli atti del ricorso al TAR, ha rilasciato il nulla osta a seguito dell'invio di documentazione integrativa da parte dei richiedenti, che comprendeva, tra l'altro, un elaborato grafico denominato Tav. 4 bis ed una Relazione. La tavola 4 bis scala 1:500 datata 24/10/2007 ed avente all'oggetto “isola ecologica, area di sosta dei veicoli e fascia di rispetto” indica solo per le aree di sosta riservate alle autovetture, indicate con un retino verde, e per i percorsi carrabili ad essi adiacenti, individuati con un retino rosso, il consolidamento con uno “strato di pietrisco, limo e terra vegetale esistente spessore 10 cm” (quindi non per le aree di sosta degli equipaggi-vedi stralci della tavola in allegato_1). Per i percorsi carrabili (retino rosso) la tavola specifica che è prevista una “finitura con ghiaia lavata”.

Nella Relazione (allegato_2) avente ad oggetto *Recupero ambientale dell'area del Contadino di Portonovo da adibire a campeggio - documentazione integrativa* e riportante il timbro del comune di Ancona con data 29 ottobre 2007, invece, troviamo al punto 3) *progetto sistemazione dei rilevati e delle scarpate. Come riportato nelle relazioni di progetto, le aree di sosta equipaggi ed autovetture verranno trattate nel modo seguente:*

A - scarifica della coltre superficiale dove maggiore è la parte organica e stoccaggio della stessa nell'ambito del cantiere;

B - movimenti di terra per canalizzazioni e rettifiche del terreno dove si è reso necessario come da progetto;

C - stendimento di materiale arido di cava (detrito calcareo di falda della stessa natura geologica delle formazioni presenti nella zona) compattato in modo da rendere possibile una ossatura consistente;

D - stendimento del materiale di scarifica, di cui al punto A, su tutte le aree destinate a parcheggio automezzi ed equipaggi in modo tale da favorire l'inerbimento naturale (superficie areata);

E - le strade principali pur subendo le operazioni di cui ai punti A – B - C, avranno come finitura superficiale un manto di ghiaia vagliata a pezzatura adeguata;

F - le scarpate scaturite tra i diversi piani ottenuti dalla rettifica del terreno, dove si è dimostrato necessario come da progetto, subiranno lo stesso procedimento di cui al punto D in modo tale da favorire l'inerbimento naturale (superficie areata).

Il progetto nullaostato nel 2007 prevedeva, quindi, sia per le “aree di sosta equipaggi” che per le “aree di sosta autovetture”, l'utilizzo del terreno vegetale al di sopra e separatamente dal “pietrisco”. E del resto se così non fosse stato, ovvero se, come scrive l'Avv. Leonardi nel Ricorso al TAR, *tutte le amministrazioni intervenute nel procedimento, non solo erano a conoscenza dell'utilizzo dello stabilizzato sulle aree di sosta, ma lo avevano addirittura autorizzato con propri provvedimenti amministrativi*, l'intervento in questione sarebbe stato regolare e non sarebbe stata necessaria la sanatoria, richiesta dalla ditta e dal Comune di Ancona.

In merito a quest'ultima, con la presente si comunica che non è possibile per questo Ente “prendere atto” dell'esecuzione dei lavori in difformità dal progetto nullaostato nel 2007 per quanto riguarda l'utilizzo del “pietrisco” sia che, come si evince dalla documentazione fotografica agli atti, sia stato posato in opera su gran parte dell'area del campeggio anche superficialmente, anziché al di sotto del terreno di scarifica, per le aree di sosta equipaggi e autovetture, sia che, secondo quanto scritto dalla ditta nella “*Relazione tecnica integrativa a riscontro richieste Ente Parco regionale del Conero (prot. 1251/2016)*”, l'inerte di cava ed il terreno di scoperta siano stati utilizzati in miscela.

Una modifica del progetto di questo genere, se sottoposta a richiesta di nulla osta, necessiterebbe della Valutazione di Incidenza che, come prevede la normativa in materia, deve necessariamente essere acquisita in via preventiva.

Infatti nel rispetto del co. 8 dell'art. 5 del D.P.R. n. 357 del 1997 *l'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano o dell'intervento acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza (...).* e secondo il co.3. *I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.*

In caso di presentazione di un progetto in un sito Rete Natura 2000 va quindi analizzata e verificata la possibilità di quel progetto di avere incidenze significative sul sito ed appurato questo si procede alla Valutazione d'incidenza.

Ne consegue quindi che la sua mancata acquisizione in via preventiva rende concreta una illegittimità di carattere propriamente sostanziale.

Non essendo quindi possibile rilasciare la Valutazione di Incidenza in sanatoria il Parco non può procedere neppure con la “presa d’atto” prevista dall’art. 3.7 del Regolamento del Parco.

Riguardo al fatto che l'area del Campeggio ad oggi risulta ampiamente rinverdita, se questo costituisce un risultato positivo dal punto di vista paesaggistico, non è invece scontato che si possa considerare un risultato ugualmente soddisfacente dal punto di vista floristico-vegetazionale ed ecologico. Difatti occorre tener presente i seguenti aspetti:

1. Il Parco del Conero, con una nota del 6 dicembre 2005 a firma del direttore f.f. Dott Nicola Orsini, indirizzata al Comune di Ancona, aveva chiesto documentazione integrativa per il rilascio del nulla osta e al punto 4) vengono chieste "soluzioni per preservare il prato con la stessa varietà di essenze botaniche ora esistenti, in particolare sulla presenza di alcune specie botaniche rare e particolarmente sensibili al calpestio (orchidee).
2. Nella relazione tecnica a firma del dottore agronomo Andrea Quattrini denominata *Integrazione alla precedente relazione tecnica relativa alle essenze erbacee radicate nella proprietà della Cooperativa Campeggio Adriatico (...)*, datata 14 dicembre 2005, troviamo che: "(...) Lo sfalcio e la fienagione dell'erba viene effettuata due o tre volte l'anno a seconda delle precipitazioni meteoriche che condizionano la crescita delle specie erbacee. Tale pratica agricola ormai consolidata da diversi anni ha permesso lo sviluppo di diverse specie erbacee tra cui quelle evidenziate dall'Ente Parco del Conero. Manutenzione proposta: considerato che gli attuali interventi antropici effettuati per il mantenimento della superficie a prato (sfalcio e fienagione) hanno permesso anche lo sviluppo di specie botaniche rare, si prescrive la continuità della manutenzione secondo le medesime pratiche agricole. In particolare si prescrive che tutte le zone non interessate dalla realizzazione di strutture per il campeggio vengano gestite lasciando le specie erbacee ad evoluzione libera, intervenendo su esse soltanto con le ormai consolidate pratiche agricole ovvero con lo sfalcio dell'erba e la sua successiva fienagione".
3. Sempre nella documentazione presente agli atti e in particolare nella *Relazione Tecnica Integrativa* a firma dell'Arch. Piscitelli datata 16/12/2005 e nella relazione denominata "Note integrative riguardanti la nota del Servizio Ambiente e difesa del suolo, Regione Marche (...)" a firma dell'Arch. Sabbatini e riportante il timbro del Comune di Ancona con data 12/01/2006, troviamo inoltre che *negli scavi si prevedono fasi operative collegate alla ricomposizione ambientale (...)* basate proprio sul *mantenimento del potenziale biocenotico del "cappellaccio"*.

Da quanto sopra si evince che l'agronomo Andrea Quattrini conferma la presenza delle specie rare e in particolare delle orchidee citate dal Parco e indica la necessità degli sfalci su tutta la superficie, e che l'obiettivo finale era quello di ricostituire una formazione vegetale erbacea il più possibile vicina a quella originaria come voluto dal Parco che al riguardo chiedeva appunto soluzioni per preservare il prato con la stessa varietà di essenze botaniche ora esistenti.

4. Nella "Relazione sullo stato dell'ambiente e proposte di intervento per la ricomposizione del manto vegetazionale dal punto di vista ambientale" a firma della dottoressa Lucia Biagi e del prof. Carlo Francalancia (ISTAmbiente) del 2007, troviamo scritto al paragrafo *analisi floristico vegetazionale*: "nella radura sopracitata la cessazione delle attività agricole risale a circa 30 anni fa. Successivamente all'abbandono si è insediata una vegetazione spontanea di tipo prevalentemente erbaceo, che periodicamente veniva sottoposta a sfalcio, (...)" La stessa relazione fornisce un'interessante elenco di specie della prateria, specificando però "non può ritenersi completamente esaustivo dal momento che i rilievi sono stati svolti solo durante il mese di giugno non comprendendo quindi le specie primaverili"

Tra le specie a fioritura primaverile ricadono anche la maggior parte delle orchidee, che difatti mancano nell'elenco. Nell'elenco in questione sono presenti anche diverse specie del gen. *Bromus* tra cui importante il *Bromus erectus* che, insieme al *Brachypodium rupestre* (anch'esso presente nell'elenco), è specie generalmente dominante nelle praterie secondarie habitat di interesse comunitario 6210* (**stupenda fioritura di orchidee*) che è considerato prioritario in presenza di orchidee.

5. Osservando invece i rilievi della vegetazione effettuati dal Prof. Catorci (rif. Relazione Tecnica Integrativa del Dicembre 2016) il *Bromus erectus* (così come altre specie) sono del tutto assenti, mentre risulta presente e relativamente abbondante in tutti i rilievi fitosociologici eseguiti nei due piazzali (denominati "inferiore" e "superiore") del Campeggio il *Trifolium pratense* ssp. *pratense*, specie che risultava del tutto assente nella relazione di ISTAmbiente e che è pure assente nei tre rilievi eseguiti dal Prof. Catorci nella "fascia di rispetto" non oggetto di movimentazioni del terreno.
6. Infine dai rilievi floristici presentati si può desumere, ancora, che la fascia di rispetto non è stata sfalciata regolarmente come previsto dal progetto approvato e dai nulla osta rilasciati dal Parco sia nel 2005 (rif. nota prot. 2 del 2006) sia nel 2007, in cui si richiama che la fascia di rispetto dovrà essere "opportunamente sfalciata".

Da quanto sopra esposto si può evincere che:

- la prateria avesse raggiunto originariamente, grazie alla cessazione della coltivazione da circa 30 anni ed alle pratiche dello sfalcio e fienagione, uno stadio evolutivo molto più maturo di quello attuale, con presenza di *Bromus erectus* e di orchidee, queste ultime particolarmente protette per il Parco, perché rare e di interesse conservazionistico (tra l'altro il Campeggio ricade anche all'interno dell'Area Floristica Protetta "Monte Conero" istituita ai sensi della L.R. 52/74);
- l'area è probabilmente stata oggetto di semina con *Trifolium pratense* ssp. *pratense*, perché altrimenti non si spiegherebbe una presenza localmente così abbondante, anche in confronto all'"area di controllo" (esterna all'area del Campeggio), di una specie prima del tutto assente (e di facile riconoscimento), che per di più non predilige i suoli calcarei.

Per quanto riguarda inoltre le due relazioni del Prof. Catorci si rileva infine la presenza di una importante contraddizione, in quanto nella prima troviamo che "(...) il sistema (...) dal punto di vista cenologico, può essere definito oggi come una vegetazione erbosa di transizione tra quella degli incolti post-culturali e quella dei prati aridi secondari" (che sono le praterie habitat di interesse comunitario), mentre nella seconda, nel rispondere all'apposito quesito del Parco circa la possibilità che la prateria attuale possa evolvere verso una prateria habitat di interesse comunitario, afferma che "la loro evoluzione in cenosi di tale tipo sembra analogamente poco probabile". Va inoltre ricordato che, nell'ambito del Conero, le praterie aride attribuibili ad habitat si sviluppano su substrati diversi da quelli presenti nelle aree oggetto di analisi". Quest'ultima affermazione inerente il substrato, infine, non rispecchia le conoscenze in nostro possesso in quanto è accertato che nell'area fosse presente una prateria e non un canneto ad *Arundo pliniana*, prima dell'esecuzione dell'intervento, e secondo la Carta del Paesaggio Vegetale del Parco, l'area del Campeggio fa parte dell'"Elemento di paesaggio vegetale (geosigmeto) delle coste alte calcaree del piano bioclimatico mesomediterraneo superiore" in cui possono rientrare le praterie secondarie afferenti all'habitat di interesse comunitario 6210*, mentre l'area della falesia posta al confine ovest del Campeggio rientra nell'"Elemento di paesaggio vegetale (geosigmeto) delle coste alte marnoso-calcaree-argillose del piano bioclimatico mesomediterraneo superiore", che può comprendere, come vegetazione erbacea, sia praterie secondarie afferenti all'habitat di interesse comunitario 6210*, sia l'associazione *Arundinetum pliniana* (formazione a canna del Reno). La prateria preesistente era quindi molto probabilmente una prateria in transizione verso una formazione vegetale habitat 6210* che aveva raggiunto, un elevato grado di maturità, con presenza anche di orchidee.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte il Parco ha valutato che l'intervento eseguito in difformità rispetto al progetto presentato, può aver costituito un danno dal punto di vista ecologico-ambientale in quanto, anche a distanza di circa 10 anni dall'intervento (8 se si considera la situazione illustrata dal Prof. Catorci nel 2016, 10 se si considera la situazione attuale osservata in occasione di sopralluoghi più recenti effettuati nell'area) sono ancora assenti le orchidee ed il *Bromus erectus* che prima erano presenti e risulta localmente molto abbondante il *Trifolium pratense* ssp. *pratense* che prima era del tutto assente. Anche alla luce dei rilievi fitosociologici recenti non è quindi possibile affermare che l'intervento non ha comportato effetti negativi sulla flora e vegetazione né che non fosse necessario assoggettarlo a Valutazione di Incidenza poiché la composizione floristica delle aree di sosta è sensibilmente diversa da quella attesa e ciò significa che non è stato raggiunto l'obiettivo prefissato inizialmente, del mantenimento del potenziale biocenotico preesistente ovvero di preservare il prato con la stessa varietà di essenze botaniche presenti prima dell'esecuzione dei lavori.

Quanto sopra per il procedimento di Sanatoria.

Inoltre si ritiene che i lavori per la realizzazione dell'intervento indicato in oggetto risultino effettuati in assenza di Valutazione d'incidenza e di nulla osta.

Ad oggi si ritiene non sia possibile ripristinare lo stato dei luoghi se non con un ulteriore danneggiamento delle biocenosi presenti, ovvero con il rischio di una ulteriore regressione della prateria, pertanto non si ritiene opportuno procedere con un'ingiunzione di ripristino dei luoghi, definendo di fatto il danno arrecato come "danno ambientale senza possibilità di ripristino".

Per il caso sopra indicato sono applicabili rispettivamente il co. 1 e 3 dell'art. 26 della L.R. 6/2007, e gli art.li 23.4 del Regolamento del Parco e 30 della L.R. 15/94.

Nel rispetto del co. 3 dell'art. 30 della L.R. 15/94 ritiene infine opportuno stabilire che, al fine di raggiungere per quanto possibile il recupero ambientale, dovranno essere eseguiti i seguenti *interventi di miglioramento compensativi della compromissione arrecata* all'ambiente e rispettate le seguenti modalità di gestione prescrittive volte a guidare e accelerare l'evoluzione della prateria verso uno stadio più maturo quale era quello originario. In particolare:

- **Il periodo di apertura del campeggio dovrà avere durata massima di 4 mesi** come nulla o stato dal Parco nel Novembre 2007 in riferimento alla pratica Ns. prot. 2528 del 29/10/2007 e come riportato nella "Verifica della Valutazione di Incidenza" trasmessa dalla Regione Marche con nota prot. 51243 del 07/03/2006. Al riguardo si specifica che anche l'elaborato Valutazione Di Incidenza a firma dell'architetto Alfiero Sabatini datato novembre 2005 in più punti indica "soli 4 mesi di apertura del campeggio" (si veda a pagina 23 nella nota e a pagina 24 e 29), così come il Me.V.I. a firma dell'Arch. Piscitelli del luglio 2007. Oltre che per la fauna, anche per la flora è importante non ampliare il periodo di utilizzo al fine di ridurre il calpestio e compattamento da parte dei mezzi;
- **La vegetazione erbacea** presente nell'area interessata dal campeggio, comprese le fasce di rispetto, **dovrà essere sfalciata regolarmente nel periodo autunno-invernale entro il mese di febbraio e successivamente non più di 2 settimane prima della data di apertura del campeggio stesso**, con ridotta velocità di avanzamento per consentire alla fauna di allontanarsi;
- **La vegetazione (compresa la prateria) non dovrà essere soggetta ad irrigazione né ad interventi di semina** al fine di non alterarne la composizione specifica e guidare l'evoluzione naturale della stessa verso una prateria stabile;
- è prescritto l'utilizzo di fiorume locale (miscuglio di sementi raccolto direttamente dalle praterie naturali) per migliorare il cotico erboso, anche alla luce dei recenti lavori eseguiti nell'area che lo hanno danneggiato, così come l'attività di *rooting* dei cinghiali; al riguardo la ditta dovrà confrontarsi con il Parco per quanto riguarda periodo, luogo e modalità di prelievo e utilizzo;
- All'occorrenza potranno essere valutati, sempre in accordo con il Parco, interventi di decompattamento del suolo con modalità che preservino l'integrità del cotico erboso.

Per la determinazione del profitto derivante la trasgressione si ritiene opportuno richiedere alla ditta perizia tecnica dei costi sostenuti per la esecuzione delle opere effettuate in difformità; questo Ente si riserva la facoltà di verificare la congruità della stessa; in caso di non presentazione di perizia sarà l'Ente, senza contraddittorio, a determinare in via analitica tramite computo metrico estimativo con prezziario regionale, l'ipotetico costo sostenuto per l'esecuzione delle opere contestate.

Si ritiene infine opportuno allegare alla comunicazione ai sensi dell'art. 7 e successivi della L. 241/90 alla ditta interessata anche i seguenti documenti:

Allegato 1_ stralcio tavola 4 bis scala 1:500 datata 24/10/2007 avente ad oggetto Recupero ambientale dell'area del Contadino di Portonovo da adibire a campeggio - documentazione integrativa

Allegato 2_ Relazione avente ad oggetto Recupero ambientale dell'area del Contadino di Portonovo da adibire a campeggio - documentazione integrativa

Ai sensi dell'art. 2 del Regolamento del Parco del Conero, preso atto della documentazione presentata, acquisite le risultanze delle istruttorie tecniche, visto il verbale della Commissione Tecnica della seduta del 12/03/2019,

DETERMINA

La DI NON PRENDERE ATTO che le opere realizzate siano suscettibili di sanatoria e sanabili per le motivazioni sopra riportate.

Di ricordare con la nota di comunicazione da inviare al Comune che questo Ente ai sensi del co. 1-ter dell'art. 5 del DPR 380/01 non può trasmettere al richiedente nulla osta o prese d'atto anche a contenuto negativo, e quindi resta in capo allo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune dare corso alle disposizioni dell'Art. 10-bis (Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza) della Legge 241/90.

Quanto sopra per il procedimento di Sanatoria.

Stabilisce poi che i lavori per la realizzazione dell'intervento indicato in oggetto risultano effettuati in assenza di Valutazione d'incidenza e di nulla osta.

Questo Ente ritiene che ad oggi non sia possibile ripristinare lo stato dei luoghi se non con un ulteriore danneggiamento delle biocenosi presenti, ovvero con il rischio di una ulteriore regressione della prateria, pertanto non si ritiene opportuno procedere con un'ingiunzione di ripristino dei luoghi, definendo di fatto il danno arrecato come "danno ambientale senza possibilità di ripristino".

Per il caso sopra indicato si applicano rispettivamente il co. 1 e 3 dell'art. 26 della L.R. 6/2007, e gli art.li 23.4 del Regolamento del Parco e 30 della L.R. 15/94.

Stabilisce inoltre che, nel rispetto del co. 3 dell'art. 30 della L.R. 15/94, al fine di raggiungere per quanto possibile il recupero ambientale, dovranno essere eseguiti i seguenti *interventi di miglioramento compensativi della compromissione arrecata* all'ambiente e rispettate le seguenti modalità di gestione prescrittive volte a guidare e accelerare l'evoluzione della prateria verso uno stadio più maturo quale era quello originario. In particolare:

- **Il periodo di apertura del campeggio dovrà avere durata massima di 4 mesi** come nulla ostato dal Parco nel Novembre 2007 in riferimento alla pratica Ns. prot. 2528 del 29/10/2007 e come riportato nella "Verifica della Valutazione di Incidenza" trasmessa dalla Regione Marche con nota prot. 51243 del 07/03/2006. Al riguardo si specifica che anche l'elaborato Valutazione Di Incidenza a firma dell'architetto Alfiero Sabatini datato novembre 2005 in più punti indica "soli 4 mesi di apertura del campeggio" (si veda a pagina 23 nella nota e a pagina 24 e 29), così come il Me.V.I. a firma dell'Arch. Piscitelli del luglio 2007. Oltre che per la fauna, anche per la flora è importante non ampliare il periodo di utilizzo al fine di ridurre il calpestio e compattamento da parte dei mezzi;
- **La vegetazione erbacea** presente nell'area interessata dal campeggio, comprese le fasce di rispetto, dovrà essere sfalciata regolarmente nel periodo autunno-invernale entro il mese di febbraio e successivamente non più di 2 settimane prima della data di apertura del campeggio stesso, con ridotta velocità di avanzamento per consentire alla fauna di allontanarsi;
- **La vegetazione (compresa la prateria) non dovrà essere soggetta ad irrigazione né ad interventi di semina** al fine di non alterarne la composizione specifica e guidare l'evoluzione naturale della stessa verso una prateria stabile;
- è prescritto l'utilizzo di fiorume locale (miscuglio di sementi raccolto direttamente dalle praterie naturali) per migliorare il cotico erboso, anche alla luce dei recenti lavori eseguiti nell'area che lo hanno danneggiato, così come l'attività di *rooting* dei cinghiali; al riguardo la ditta dovrà confrontarsi con il Parco per quanto riguarda periodo, luogo e modalità di prelievo e utilizzo;
- All'occorrenza potranno essere valutati, sempre in accordo con il Parco, interventi di decompattamento del suolo con modalità che preservino l'integrità del cotico erboso.

Di richiedere alla ditta perizia tecnica dei costi sostenuti per la esecuzione delle opere effettuate in difformità; questo Ente si riserva la facoltà di verificare la congruità della stessa; in caso di non presentazione di perizia sarà l'Ente, senza contraddittorio, a determinare in via analitica tramite computo metrico estimativo con prezziario regionale, l'ipotetico costo sostenuto per l'esecuzione delle opere contestate.

Di comunicare alla ditta interessata quanto sopra, comprese le motivazioni, ai sensi dell'art. 7 e successivi della L. 241/90, anche con i seguenti allegati:

Allegato 1_ stralcio tavola 4 bis scala 1:500 datata 24/10/2007 avente ad oggetto Recupero ambientale dell'area del Contadino di Portonovo da adibire a campeggio - documentazione integrativa

Allegato 2_ Relazione avente ad oggetto Recupero ambientale dell'area del Contadino di Portonovo da adibire a campeggio - documentazione integrativa

La presente determinazione, viene trasmessa all'ufficio Valorizzazione Ambientale e all'ufficio Urbanistico territoriale per le comunicazioni conseguenti rispetto alle determinazioni assunte.

Il Direttore
del Parco Naturale del Conero
F.to Dr. Marco Zannini

